

STATUTO

"ARTE E FEDE - ASSOCIAZIONE EUROPEA DI PROFESSIONISTI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"



*** *** ***

Art. 1 - Denominazione

Per iniziativa della Arcidiocesi di Bologna è costituita con sede a Bologna in via Altabella n. 6 l'Associazione culturale denominata "ARTE E FEDE - ASSOCIAZIONE EUROPEA DI PROFESSIONISTI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in sigla anche "ARTE E FEDE APS". L'associazione è costituita ai sensi della Legge del 14 gennaio 2013 n.4 e del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., nonché dalle leggi regolanti la materia degli enti non commerciali.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Associazione di Promozione Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Bologna non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà costituire sedi anche all'estero.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopi e finalità

Handwritten signature or initials, possibly 'M. O. W.' and 'M. S.'.

L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli art. 2, 3, e 118, comma 4, della Costituzione, si riconosce nei valori attestati dai Trattati Europei e dai principi che li ispirano e si impegna ad una collaborazione continua con le parti sociali, le ONG e le Associazioni che tutelano i diritti delle Famiglie, uomini e donne che operano nei Paesi Membri della Comunità Europea.

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni di Promozione Sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ellu
L'Associazione si prefigge lo scopo di promuovere la valorizzazione e la fruizione dell'arte sacra in tutte le espressioni, sottolineandone il messaggio di universalità e di trascendenza, attraverso la via della bellezza, dell'ingegno, per l'incontro tra le persone, nella pace.

In tal modo l'Associazione si propone di promuovere e incoraggiare la diffusione della cultura quale strumento di miglioramento sociale e della formazione personale con particolare riguardo alla tutela e alla conservazione del patrimonio architettonico e del paesaggio e del territorio, con specifico interesse per quello religioso.

In particolare l'Associazione svolgerà:

- l'attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico, dell'ambiente e del paesaggio;
- la promozione e la valorizzazione del turismo culturale, e sostenibile;
- la formazione, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la promozione della cultura e dell'arte;
- la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico;
- la tutela, recupero e restauro dei beni artistici, architettonici, urbanistici e ambientali;
- la diffusione di produzione artistica, culturale e professionale propria o di altri, attraverso prodotti audiovisivi, cartacei o informatici avvalendosi altresì di case editrici di proprietà di terzi soggetti interessati e comunque nell'ambito delle manifestazioni più idonee;



Handwritten signature or initials, possibly 'M. de' or similar.

- studi e ricerche per conto di Enti pubblici e privati su tematiche sociali e varie;
- la realizzazione di tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre e manifestazioni culturali e artistiche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di film e documentari culturali o comunque di interesse per i Soci;
- la realizzazione di attività di tipo editoriale e relativa diffusione attraverso l'invio di comunicati stampa, organizzazione di conferenze e incontri con i giornalisti, interviste televisive presso emittenti a carattere locale, regionale e nazionale;
- l'attività di promozione, realizzazione e gestione di corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione, nonché la costituzione di comitati o gruppi di studio per conto di enti pubblici e privati;
- la realizzazione di corsi professionali per il conseguimento della qualificazione professionale di esperto in arte e fede con la capacità di praticare questo percorso in ogni ambito territoriale, sia esso nazionale che internazionale;
- la realizzazione di corsi professionali per la formazione permanente per il professionista esperto in

elw



arte e fede, in conformità all'art. 2 co. 3 della Legge 4/2013;

- attività di rappresentanza dei propri Associati esperti in arte e fede di fronte agli Organi dell'Unione Europea, dello Stato, agli Enti Pubblici e privati, alle altre Associazioni Professionali in Italia e all'estero, anche allo scopo di favorire l'evoluzione della legislazione di settore;
- la promozione di un sistema di attestazione, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, rilasciando ai propri iscritti esperti in arte e fede, un'attestazione relativa alla regolare iscrizione del professionista all'Associazione, ai requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione stessa, agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti esperti in arte e fede sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione, in conformità all'art. 7, co.1 della Legge 4/2013;
- attività di collaborazione nell'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali rientranti negli scopi sociali, in conformità all'art. 9, co. 1, prima parte, della Legge

MM
du

4/2013;

- l'attività di promozione per la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, garantiti dall'accREDITAMENTO presso l'organismo unico nazionale di accREDITAMENTO ai sensi del regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 09 luglio 2008 e in conformità all'art. 9, co. 2, prima parte della Legge 4/2013;
- l'attività di promozione della cooperazione istituzionale, scientifica, formativa, sociale e umanitaria con altre analoghe associazioni professionali, organismi di volontariato, associazioni internazionali, enti pubblici e privati;
- la gestione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti;
- attività di controllo sui propri iscritti al fine di

OLW



verificarne il rispetto delle regole deontologiche, nonché l'informazione trasparente e completa sui servizi offerti al fine di favorire la scelta degli utenti. A tal fine l'Associazione adotterà un "Codice di condotta" di contenuto etico deontologico ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al D.LGS 206/2005.

- attività di controllo affinché gli iscritti che esercitano attività professionale quali esperti in arte e fede rispettino il principio della trasparenza nella relazione interpersonale con i propri assistiti e applichino correttamente il codice di condotta adottato;

Ai sensi dell'art 3 della Legge 4/2013 l'Associazione, mantenendo la propria autonomia, potrà riunirsi in forme aggregative di natura privatistica, che rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità, con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e

Handwritten signature

della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Ai sensi dell'art.5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore, l'associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

- organizzazione e gestione di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

plur

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può avvalersi altresì di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, di enti e associazioni, di organismi di ricerca nazionali e internazionali e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche e/o progetti intrapresi nell'ambito dei propri fini istituzionali.

L'Associazione può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici o privati.

L'Associazione, inoltre, può essere regolarmente affiliata o consorziarsi agli organismi nazionali ed internazionali o alle associazioni con cui intende collaborare.

L'Associazione, inoltre, può essere regolarmente affiliata o consorziarsi agli organismi nazionali ed internazionali o alle associazioni con cui intende collaborare.

Art. 3 - Risorse economiche - Fondo comune

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni di Promozione Sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.



Handwritten signatures and initials, including "de w" and "M".

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci ordinari e tutte le persone fisiche che s'impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 5 - Categorie di soci.

Il numero di soci è illimitato. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. Possono fare richiesta di ammissione a socio anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di Socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con il rilascio della tessera e l'iscrizione a libro Soci. L'iscrizione per i successivi anni si rinnova automaticamente con il versamento della quota associativa. Le categorie dei Soci sono le seguenti:

olur



Soci fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti - doveri dei Soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari.

Soci ordinari: sono tutti coloro che, avendo i requisiti sopra descritti, facciano domanda di ammissione e la stessa venga accolta dal consiglio direttivo;

Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. L'adesione all'Associazione comporta:

- a. piena accettazione dello Statuto Sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b. la facoltà di utilizzare la Sede Sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- c. il versamento obbligatorio delle quote associative e contributive alle attività associative, e il versamento facoltativo di eventuali contributi volontari;
- d. mantenere rapporti di rispetto con gli altri Soci e gli Organi dell'Associazione.

Soci onorari: sono le personalità del mondo scientifico o accademico, ovvero tutti coloro che per particolari meriti si siano distinti nei campi delle rispettive professionalità. Tra essi, anche i professionisti che al termine della propria attività professionale si configurino come esempio di etica professionale, attività scientifica e riscontri sociali e

MMT

umanitari a seguito della propria carriera.

Il Socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La perdita della qualifica di socio può avvenire per:

- a. morosità;
- b. non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari;
- c. quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d. per comportamento scorretto

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera Assembleare.

Le attività svolte dai Consiglieri in favore dell'Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, a titolo assolutamente gratuito e volontario.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi

ellu

dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

La qualifica di socio ordinario e onorario si perde:

- a. per recesso;
- b. per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
- c. per esclusione;
- d. per decesso o estinzione in caso di socio personalità giuridica.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c. che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a



dlw

mezzo lettera raccomandata.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata a tal scopo. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza del socio sia ordinario che onorario senza necessità di alcuna formalità.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

del

Art. 7 - Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:



- a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c. a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- d. a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:

- a. a partecipare a tutte le attività promosso dall'Associazione;
- b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c. ad accedere alle cariche associative;
- d. a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e. Il Revisore dei conti, laddove eletto.

dlw

Art. 9 - L'Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo e tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b. elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
- c. elegge eventualmente i membri del Collegio Sindacale;
- d. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- e. nomina i Soci Onorari su proposta del Consiglio Direttivo;
- f. delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
- g. si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

elw

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.



L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona o per delega tutti i soci.

del

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

du



Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad esigenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- predisporre il bilancio;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;

glu

- proporre la nomina dei Soci Onorari all'Assemblea dei Soci;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- eleggere il Comitato d'Onore.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi non meno di tre giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del

glw



Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 12 - L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo

dlw

2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

elw
I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 13 - Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 14 - Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

del

Art. 15 - Bilancio consuntivo

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 16 - Entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;

del



- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale riportate nel presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Libri sociali

Art. 17 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

dlw

Art. 18 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 19 - Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 20 - Clausola compromissoria



Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Rimini.

Art. 21 - Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46

dlw

del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 23 - Attività retribuita dei soci

elw
L'attività dell'Associazione dovrà reggersi prevalentemente sull'attività volontaria dei soci. Tuttavia, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei

propri associati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 c.5 del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità sociali. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Volontari

Art. 24 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto all'Arcidiocesi di Bologna o ad altri Enti del Terzo Settore, operanti in identico e analogo settore, oppure alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 25 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle normative vigenti in materia.

Refuso Obblun

elw

